

Roma, 9 agosto 2011



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Prot. 25/II/0014545

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
Via Cristoforo Colombo 456
00145 Roma*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – imprese in amministrazione straordinaria e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria – riduzione del trattamento economico integrativo.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla possibile applicazione, alle imprese in amministrazione straordinaria che fruiscono della CIGS, ex art. 7, comma 10 *ter*, L. n. 236/1993, della riduzione del trattamento economico integrativo in misura pari al 10%, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. n. 4/1998 (conv. da L. n. 52/1998).

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, occorre inquadrare giuridicamente l'istituto dell'amministrazione straordinaria, al fine di evidenziare i requisiti e le modalità per l'attivazione della relativa procedura, nonché riportare gli effetti ad essa conseguenti alla situazione di crisi aziendale in cui versano le imprese che fruiscono della CIGS.

L'amministrazione straordinaria, i cui requisiti sono sanciti all'art. 2, D.Lgs. n. 270/1999, in termini generali, nonché all'art. 1, D.L. n. 347/2003, per quanto attiene alla disciplina speciale, costituisce una procedura volta a garantire la continuità dell'attività dell'impresa in dissesto, mediante la salvaguardia dei profili tecnici, commerciali, produttivi ed occupazionali.

L'istituto *de quo* trova applicazione nei confronti di imprese commerciali e gruppi di imprese di grandi dimensioni non soggette a liquidazione coatta amministrativa e persegue l'obiettivo di riportare l'azienda in una situazione di equilibrio economico, optando per una delle alternative, disciplinate dall'art. 27 D.Lgs. n. 270/1999.

La suddetta norma prevede, infatti, da un lato, il meccanismo della cessione dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione della gestione annuale, dall'altro, una forma di ristrutturazione economica dell'impresa, in virtù di un piano di risanamento biennale, volto prioritariamente al ritorno *in bonis* della stessa.

A tal fine il commissario straordinario, all'uopo nominato, provvede all'amministrazione dell'azienda e al compimento di ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza, fino alla relativa dichiarazione con sentenza.

Ciò premesso, per quanto concerne la problematica sollevata, occorre prendere in considerazione il disposto dell'art. 7, comma 10 *ter*, L. n. 236/1993, il quale stabilisce per i dipendenti delle **aziende commissariate**, *ex lege* n. 95/1979, che "**la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario**".

Dalla lettura della disposizione normativa sopra menzionata, non si evince alcun riferimento alla possibilità di applicare alle aziende commissariate, sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, la riduzione del 10% per il trattamento di integrazione salariale di cui alla CIGS.

Invero, la suddetta riduzione è sancita per una diversa ipotesi contemplata all'art. 1, comma 3, L. n. 52/1998, ovvero nel caso in cui "**i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67...**" siano "**prorogati per ulteriori otto mesi**".

Laddove il legislatore ha voluto, ulteriormente, riferirsi alla possibilità di applicare **la riduzione del 10% ai trattamenti di integrazione salariale**, lo ha disposto nuovamente in termini espliciti nelle ipotesi di attivazione di **ammortizzatori sociali in deroga** alla vigente normativa (L. n. 223/1991).

In proposito, le leggi finanziarie prevedono annualmente alcune specifiche riduzioni da operare in caso di prima, seconda, terza o successiva proroga in relazione ai trattamenti economici integrativi concessi in deroga. Ciò in considerazione di un duplice ordine di ragioni: per un verso, l'erogazione degli ammortizzatori in deroga costituisce uno strumento a vantaggio dell'azienda in crisi che ne fruisce a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti di cui alla L. n. 223/1991; sotto altro profilo, la riduzione risulta applicata esclusivamente nell'eventualità in cui i trattamenti già concessi siano stati prorogati.

Alla luce delle osservazioni sopra svolte e in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che, per i dipendenti delle aziende in amministrazione straordinaria, **gli importi dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla CIGS non possano subire decurtazioni per un ammontare pari al 10%, nella misura in cui la durata dell'intervento della Cassa Integrazione**

Straordinaria sia equiparata al termine previsto per l'attività del commissario, ai sensi di quanto stabilito dal citato art 7, comma 10 *ter*.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

DP

ADB/SC